

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE**

Il Giudice, Dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. OMISSIS/2013 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/04/2017 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10.07.2017;

**FALLIMENTO SRL**

– attore –

**CONTRO**

**BANCA SPA**

– convenuta –

avente ad oggetto: ripetizione somme.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il FALLIMENTO OMISSIS s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, BANCA SPA, esponendo:

- che la SOCIETÀ FALLITA ancora *in bonis* aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. OMISSIS presso la filiale di Galatina;
- che alla data del 22 settembre 2006, in cui veniva estinto, il suddetto conto risultava scoperto per € 55.171,07;
- che l'Istituto Bancario, per l'intera durata del rapporto, aveva applicato: a) il criterio di capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista, in palese violazione dell'art. 1283 c.c.; b) illegittimi costi di gestione, quali, ad esempio, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese varie e commissioni mai pattuite; c) tassi di interesse passivi ed attivi mai convenuti e mai validamente determinati.

In conformità a tali premesse il FALLIMENTO OMISSIS s.r.l. ha concluso richiedendo di *“accertare e dichiarare l'inesistenza di una convenzione contrattuale in ordine all'applicazione al rapporto di conto corrente per cui è causa di un tasso di interesse ultralegale e, ove occorra, dichiarare l'invalidità e l'inidoneità a produrre effetti di eventuale dichiarazione unilaterale a firma del legale rappresentante della BANCA SPA, attesa la volontà di revoca espressa dal curatore attraverso la sottoscrizione del presente atto; la nullità della clausola contrattuale con la quale è stata convenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; la nullità della clausola con la quale è stata convenuta l'applicazione della commissione di massimo scoperto; l'illegittimità dell'attribuzione alle operazioni attive di una valuta diversa rispetto a quella del giorno in cui è stato effettuato il versamento; l'illegittimità dell'addebito di spese non pattuite; per l'effetto, dichiarare applicabile al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti il tasso di interesse previsto dall'art. 117, 7° comma D.Lgs 385/93, senza maggiorazioni per commissione di massimo scoperto, senza capitalizzazione alcuna, applicando le valute dei giorni di effettivo versamento ed epurando il rapporto delle spese; alla luce della rideterminazione e ricalcolo con riferimento al rapporto di conto corrente n.OMISSIS/1993, intercorso tra le parti,*

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Italo Mirko De Pasquale, n. 3057 del 19 luglio 2017*

*secondo i criteri di cui innanzi, dichiarare tenuta e condannare la banca convenuta al pagamento in favore della curatela istante della somma di € 70.974,29” (il corsivo è tratto dalle conclusioni rassegnate in citazione).*

Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituito in giudizio la BANCA SPA contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dall’attrice.

In via preliminare, l’istituto di credito ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati *ex adverso*. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita mediante C.T.U. tecnico contabile e, in data 20.4.2017, è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, all’esito della concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

Così fissato il *thema decidendum*, occorre esaminare le questioni poste *in limine litis* dalle parti.

Innanzitutto, non ha alcuna rilevanza la dedotta mancata sottoscrizione della banca del relativo contratto di conto corrente.

Ed invero, ritiene questo giudicante che in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio ovvero l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante.

Sul punto non può condividersi in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. Sez. I n.5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, sicché se ne deve concludere che all’interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell’altro. Peraltro il principio affermato nella citata sentenza non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente all’esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non a contratti di conto corrente.

Tale orientamento è altresì confortato dalla recentissima pronuncia del Tribunale di Torino, del 5 luglio 2016: *“In materia di contratti bancari, quanto alla mancata sottoscrizione da parte della banca (segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e dell’apertura di credito), la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto. I contratti si perfezionano correttamente in forma scritta mediante scambio di corrispondenza.”.*

Oltretutto, il disconoscimento della sottoscrizione della FALLITA SRL in calce al contratto citato, operato dalla odierna attrice, è assolutamente generico e si riferisce ad una scrittura proveniente da un soggetto terzo che non è parte del presente giudizio, sicché la curatela non poteva giovarsi della procedura ex art. 214 c.p.c.

Deve, altresì, disattendersi l’eccezione di decadenza sollevata dalla banca convenuta.

Ed invero, quanto all’asserita mancata contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto regolarmente inviati dall’Istituto di credito convenuto par d’uopo rilevare che, secondo l’opinione assolutamente prevalente, l’estratto conto è considerato mero documento contabile.

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Italo Mirko De Pasquale, n. 3057 del 19 luglio 2017*

Ne discende che le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente.

Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (cfr. *ex numeris* Cass. 11/3/1996 n. 1978).

Da quanto detto discende anche, quale ulteriore corollario, l'insussistenza dei presupposti di legge per poter configurare un riconoscimento del debito nel comportamento tenuto dal correntista.

Passando ad esaminare il tema della prescrizione decennale, è noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 5.4.2012, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 61, del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011. Ne discende che il tema della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario deve intendersi disciplinato dai principi fissati dalle **Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010**.

Ciò porta innanzitutto ad interrogarsi se il conto corrente in questione sia stato affidato, ovvero sia correlato a un contratto di apertura di credito. Infatti dalla natura affidata o meno del rapporto discendono, secondo l'insegnamento della Corte, diverse conseguenze in punto di prescrizione.

In particolare, ove i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto funzione meramente ripristinatoria del fido concesso, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di chiusura del conto; ove, invece, nel corso del rapporto siano individuabili rimesse solutorie, perché afferenti a un conto scoperto ovvero in cui sono stati superati i limiti dell'affidamento concesso, il *dies a quo* della prescrizione coinciderebbe con quello della singola rimessa.

Costituisce *ius receptum* che in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto.

Ebbene, la Banca, quale soggetto eccepiente la prescrizione, ha specificato per quali, tra i pagamenti allegati da parte attrice, è decorso il termine di prescrizione, in quanto aventi natura propriamente solutoria.

Il CTU ha inoltre rilevato che “il conto corrente n. OMISSIS/1993 è stato assistito nel periodo ultradecennale, e precisamente a partire dal 15.6.1998, da una linea di credito” e ha, altresì, accertato che “le competenze indebite, divenute tuttavia, irripetibili poiché eseguite da versamenti aventi natura solutoria e, dunque, prescritti in quanti eseguiti nel periodo ultradecennale, ammontano a complessivi € 27.430,64”

Ciò posto, quanto alle ulteriori questioni agitate nel presente giudizio, si osservi che l'istante ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito eccependo la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c. Par d'uopo rammentare che la tematica in analisi è stata oggetto, in passato, di numerose e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Italo Mirko De Pasquale, n. 3057 del 19 luglio 2017*

È oramai noto l'indirizzo più recente della Suprema Corte che, mutando improvvisamente e radicalmente il proprio precedente orientamento (favorevole all'esistenza di un uso normativo bancario tale da legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori), ha ritenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi, tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154/92 che vieta le clausole di rinvio agli usi (Cass. 99/2374; cfr. altresì Cass. 9913096, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione, più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla *opinio iuris ac necessitatis*; nonché Cass. 99/12507, secondo cui la clausola in oggetto deve reputarsi nulla, in quanto fondata su un uso negoziale, ex art. 1340 c.c., e non su un uso normativo, ex artt. 1 e 8 delle preleggi, come esige l'art. 1283 c.c.; l'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la nullità anzidetta, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non di usi normativi).

A regolare la materia è poi intervenuto l'art. 25 del d. lgs 4/9/99 n. 342 che, innovando la rubrica dell'art. 120 T.U. – *“decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”* – ha aggiunto al comma 1 dell'art. 120 due nuove disposizioni alla stregua delle quali *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, prevedendo in ogni caso che “nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”*.

Pertanto la Corte Costituzionale, come è noto, con sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 3, d. lgs. 4/8/99 n. 342 citato (contenente modifiche al decreto legislativo 1/9/93 n. 385, recante il testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate – a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente – al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse – basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria – sono da considerarsi nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. 28/3/2002 n. 4490).

L'incertezza che ne era generata può dirsi definitivamente superata da quando sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il riferimento è, in particolare, alla sentenza n. 21095 del 2004 che, in considerazione della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 comma III del D.Lvo n. 342 del 1999, ha definitivamente sancito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuite anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000, per violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un mero uso negoziale e non normativo; e alla sentenza n. 24418 del 2.12.2010, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola anatocistica, affermando che tale ricostruzione del rapporto di conto corrente deve essere effettuata senza operare alcuna capitalizzazione.

Il CTU ha applicato, *“non essendo versata in atti alcuna specifica pattuizione di capitalizzazione reciproca trimestrale seguente alla delibera CICR del 9.2.2000”*, la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e la capitalizzazione semplice degli interessi passivi.

Altra voce contestata dall'attrice è la commissione di massimo scoperto.

Invero, sul punto si registrano soluzioni difformi in giurisprudenza, a proposito della ritenuta invalidità dell'istituto della CMS per mancanza di causa; ciò su cui, però, la giurisprudenza è pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), è nel ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in *JurisData*; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in *Giurisprudenza locale – Abruzzo 2010*; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in *Foro It.* 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in *JurisData*; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in *Corti calabresi (Le)* 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in *Giur. merito* 2004, 283); più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in *IlCaso.it*, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in *IlCaso.it*, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in *Guida al diritto* 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in *Foro Padano*, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in *Banca Borsa Tit. Cred.* 2007, 2, II, 204).

La soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4° TUB, che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto; posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, che si è affermata nella prassi creditizia e si è evoluta e modificata nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca.

La c.m.s. è stata infatti diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, e volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata anche la

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Italo Mirko De Pasquale, n. 3057 del 19 luglio 2017*

sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della CMS, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale varietà trova conferma nel recente intervento legislativo (ovviamente inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che non ha saputo fornire una definizione della c.m.s., limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della varietà applicativa dell'istituto (si veda, in particolare, l'art. 2bis, comma 1, secondo periodo: *“sono altresì nulle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”*).

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle C.M.S. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, nel foglio allegato alle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione *“commissione di massimo scoperto”*, senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sinanche sulla base di computo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto, che indichi e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni.

Nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto non è stata espressamente pattuita.

Conclusivamente, tenuto conto di tutto quanto evidenziato, è emersa (cfr. CTU in atti) l'esistenza di un credito dell'odierna parte convenuta alla data del 22.12.2006, nei confronti della parte attrice, pari ad € 36.321,94.

Ebbene, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è giunto il C.T.U. atteso che le stesse appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti. E invero, non si riscontrano nell'elaborato peritale né errori logici né significativi e marchiani errori giuridici, in cui sia incorso il C.T.U. il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesiti attraverso un iter logico che partendo dall'accertamento dei fatti ha consentito di giungere alle esposte conclusioni.

*Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Italo Mirko De Pasquale, n. 3057 del 19 luglio 2017*

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla nuova disciplina sui compensi professionali.

Tenuto conto dell'avvenuta adozione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247”*, applicabile anche al presente giudizio, stante il disposto dell'articolo 28 *“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”* (3 aprile 2014) il relativo importo, considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. predetto *“nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”*, e considerati i criteri ivi indicati, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, viene fissato:

- fase di studio della controversia, € 1.620,00 ridotto del 50% (art. 4 comma 1, DM 55/2014) = € 810,00;
- fase introduttiva del giudizio, € 1.147,00 ridotto del 50% (art. 4 comma 1, DM 55/2014) = € 573,50;
- fase istruttoria, € 1.720,00 ridotto del 50% (art. 4 comma 1, DM 55/2014) = € 516,00;
- fase decisoria, € 2.767,00 ridotto del 50% (art. 4 comma 1, DM 55/2014) = € 1.383,50.

Le spese delle CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte attrice soccombente.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede:

- dichiara l'esistenza di un credito della BANCA SPA alla data del 22.12.2006, nei confronti della parte attrice, pari ad € 36.321,94;
- condanna il FALLIMENTO alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.283,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreti del 2.10.2014 e del 23.9.2015, definitivamente a carico della parte attrice soccombente.

Così deciso in Lecce in data 19 luglio 2017.

**Il Giudice**  
**(Dott. Italo Mirko De Pasquale)**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*